

TI_GERICHTE 32.2014.154 vom 18. September 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-09-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2014.154

FR: TI_GERICHTE 32.2014.154 du 18 septembre 2014

IT: TI_GERICHTE 32.2014.154 del 18 settembre 2014

Regeste

Revisione della rendita (dapprima riduzione, poi soppressione). Perizia SAM giudicata inaffidabile e rinvio atti per esec. perizia bidisciplinare (psi. + reuma.). Raccomandazioni circa le modalità d'applicazione del principio aleatorio

Erwägungen

E. 4

Se per una perizia sono necessarie discipline numerose o richieste molto raramente, ci si può facilmente trovare di fronte a lunghi tempi di attesa, anche se presto o tardi la perizia sarà di sicuro effettuata. Dal 1° gennaio 2015 un adeguamento del sistema nella piattaforma Suissemedap garantirà che venga attribuito sempre il mandato in attesa da più tempo, mantenendo in ogni caso il metodo aleatorio. In un'ottica di lungo periodo, però, il problema può essere risolto solo aumentando le capacità disponibili.

E. 5

Il Consiglio federale ha già rilevato la carenza di risorse nelle risposte alle interpellanze Kessler 13.3733, "Medici con precedenti giudiziari al servizio dell'AI", e Heim 13.4235, "Qualità delle perizie mediche dell'AI". Dal 1° gennaio 2014 per l'allestimento di una perizia da parte dei centri peritali vige un termine di 130 giorni. Questo ha permesso di accelerare notevolmente lo svolgimento delle perizie e quindi anche le decisioni degli uffici AI. Inoltre, in seguito alla scadenza del periodo transitorio per il riesame delle rendite secondo le disposizioni finali della revisione AI 6a, alla fine del 2014, ci si aspetta una diminuzione delle richieste di perizie pluridisciplinari. L'UFAS si impegna attivamente per risolvere i problemi di risorse tuttora esistenti, soprattutto nella Svizzera romanda, e diminuire così i tempi di attesa. In questa ottica, nel 2013 sono stati acquisiti tre nuovi centri peritali di lingua tedesca e uno di lingua francese. L'UFAS ha inoltre pubblicato un primo rapporto su Suissemedap e sui centri peritali abilitati per il 2013, che può essere scaricato (in francese e in tedesco) sul suo sito Internet. Nel 2014 (ad oggi) altri due centri peritali germanofoni e uno francofono hanno iniziato la loro attività, cosicché attualmente si contano 25 centri peritali abilitati a svolgere perizie pluridisciplinari per l'AI. Gli sforzi profusi dall'UFAS sono sostenuti anche a livello politico in particolare nella Svizzera romanda, soprattutto al fine di motivare gli ospedali pubblici a candidarsi per essere autorizzati quali centri peritali." L'UFAS ("Perizie pluridisciplinari dell'AI: garanzia di qualità, indipendenza, processi equi"), in un comunicato del 10 ottobre 2014 si è così espresso: " A due anni dall'introduzione di SuisseMED@P, si può dire che il sistema funziona bene. Purtroppo, anche dopo l'introduzione della piattaforma, le capacità disponibili restano insufficienti rispetto alle richieste di perizie pluridisciplinari, cosicché non possono essere evitati tempi di attesa per l'attribuzione dei mandati. Per garantire che venga attribuito sempre il mandato in attesa da più tempo, mantenendo il metodo aleatorio,

dal 1° gennaio 2015 SuisseMED@P applicherà il nuovo principio First in, first out. In seguito alla scadenza del periodo transitorio per il riesame delle rendite secondo le disposizioni finali della revisione AI 6°, alla fine del 2014, ci si aspetta comunque una diminuzione delle richieste di perizie pluridisciplinari." Dal Rapporto 2013 dell'UFAS relativo a SuisseMED@P, a pag. 7 emerge che tutti i 283 mandati richiesti dall'UAI ticinese erano stati attribuiti, a differenza, ad esempio, di quello ginevrino che registrava ancora il 40% di mandati non attribuiti. Resta comunque il fatto che attualmente la giurisprudenza federale non è rispettata in quanto è praticamente sempre il SAM di Bellinzona ad effettuare le perizie pluridisciplinari ordinate dall'Ufficio AI ticinese. Nel nostro contesto di lingua italiana le parole dell'UFAS e del giudice federale Ulrich Meyer secondo cui due anni dopo la DTF 137 V 210 il principio aleatorio è realizzato (cfr. UFAS, SuisseMED@P. Rapport 2013 pag.4 "l'attribution des mandats d'expertises pluridisciplinaires se fait de manière aléatoire"; U. Meyer, op.cit., pag. 69: "Das Zufallprinzip ist verwirklicht",) appaiono dunque troppo ottimistiche. L'attuale prassi deve pertanto essere modificata al più presto per renderla conforme alla giurisprudenza federale. Al riguardo va sottolineato che, anche alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale relativa ad un altro tema sensibile (quello della corretta determinazione del reddito da invalido), non è possibile rinunciare all'applicazione del metodo aleatorio per tenere conto delle particolarità del nostro Cantone (cfr. STFA U 75/03 del 12 ottobre 2006: "8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis"). Non spetta al TCA, bensì all'UFAS, trovare una soluzione che rispetti anche per il Cantone Ticino quanto stabilito dall'Alta Corte, senza allungare i tempi delle procedure per gli assicurati ticinesi e senza provocare un sensibile aumento dei costi. Questo Tribunale ritiene comunque che, innanzitutto, dovrebbe essere ribadita ed intensificata (cfr. consid. 1.12) la richiesta ad alcuni dei centri peritali già convenzionati con l'UFAS di disporre di medici nell'organico o come consulenti esterni da interpellare in caso di necessità, che siano in grado di effettuare perizie (soprattutto psichiatriche) anche in lingua italiana. Il TCA formula poi l'ipotesi di creare un altro centro peritale di lingua italiana (ad esempio dal Rapporto annuale 2014 del ZMB di Basilea a pag.4 risulta che, in quella regione, vi sono attualmente 5 centri peritali), coinvolgendo l'Ordine dei medici e magari approfittando delle conoscenze di cui dispongono le numerose cliniche private presenti sul territorio cantonale, dove sono attivi specialisti di diverse discipline mediche (cfr. sul tema, R. Kocher, art. cit. pag. 290: "L'AI est tributaire à cet égard du soutien des corps médical et des hôpitaux (...). Cela dit, du point de vue de l'AI, il n'y a pas de raison de se montrer sceptique quant à la garantie de la neutralité des experts, puisque l'écrasante majorité des médecins qui pratiquent des expertises pour l'AI ont pour principale activité celle de médecin traitant dans un cabinet privé. Ce fait garantit qu'ils disposent des connaissances spécialisées nécessaires, mais aussi qu'ils ne dépendent pas financièrement de leur activité d'experts."). Il vantaggio di un nuovo centro peritale in Ticino sarebbe quello di disporre di medici che padroneggiano spesso le tre lingue nazionali e che potrebbero così essere disponibili per effettuare le perizie anche per degli assicurati provenienti da tutta la Svizzera. Questo Tribunale ritiene infine che soltanto un sistema che permetta ogni volta la scelta tra un certo numero di centri peritali (almeno tre), garantisca realmente il rispetto del principio aleatorio. L'UAI è pertanto invitato ad attivarsi presso l'UFAS per mettere in atto al più presto i correttivi necessari per adattare l'attuale prassi alla giurisprudenza federale, senza che ne derivi alcun peggioramento per gli assicurati di lingua

italiana per quanto riguarda i tempi di attesa. 2.7. Contestualmente al ricorso, il patrocinatore ha chiesto che l'assicurato sia posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007). Visto l'esito del ricorso, l'insorgente, patrocinato dall'avv. RA 1, ha diritto al versamento da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità di CHF 2'000.- a titolo di ripetibili. 2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca, adottato alla luce dell'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso; Secondo la giurisprudenza federale, l'entità delle spese davanti al Tribunale cantonale è fissata dal diritto cantonale di procedura (cfr. STF 9C_925/2011 del 28 marzo 2012; STF 8C_568/2010 del 3 dicembre 2010) e che le spese devono essere obbligatoriamente prelevate anche in caso di dispendio minimo, salvo diverse disposizioni di diritto cantonale (cfr. DTF 138 V 122; STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi CHF 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.